



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 241 DEL 31/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **Agosto** alle ore **12:00** , nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
BERGAMIN MASSIMO	X	
CONCHI EZIO	X	
SACCARDIN ANTONIO	X	
GARBO SUSANNA	X	
SGUOTTI ALESSANDRA	X	
MORETTI FEDERICA	X	
PAULON LUIGI PIETRO	X	
BORILE PATRIZIA	X	
FALCONI STEFANO	X	
TOTALE	9	0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, dott.ssa Maria Cristina Cavallari.

Assume la Presidenza il Sig. Massimo Bergamin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, apre la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con legge 07.08.2015, n. 124, art. 7, venne emanata apposita delega al Governo che espressamente prevedeva:

- a) La ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
- b) La realizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
- c) Il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto e di divieto di divulgazione previsti dall'Ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In attuazione della superiore delega, è stato emanato il D. Lgs 25.05.2016, n. 97, contenente la *“Revisione e Semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza, correttivo della L. 06.11.2012, n. 90 e del D. Lgs 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”*;

Considerato che:

fermo restando l'impianto originario del D. Lgs 33/2013, in materia di pubblicazione per finalità di Trasparenza, il nuovo Decreto introduce un nuovo strumento, sul modello FOIA (freedom information act), detto “Diritto di Accesso Generalizzato”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, documenti delle Pubbliche Amministrazioni, fatte salve le deroghe e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse attuale e concreto per richiederne la conoscibilità;

in conseguenza, nel modello introdotto dal D. Lgs 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti e i documenti della Pubblica Amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione;

Ravvisato che:

il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto “a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma, altresì, a “tutelare i cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa” rendendo accessibili tutti i dati e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione attraverso i due strumenti quali quello dell'Accesso Civico, già disciplinato al comma 1, dell'art. 5, del D. Lgs 33/2013 e l'Accesso Generalizzato introdotto al comma 2, dell'art. 5, del D. Lgs 97/2016;

Rilevato che:

Per effetto delle modifiche introdotte dal citato D. Lgs 97/2016, nel nostro Ordinamento vengono a

coesistere tre diverse modalità di esercizio del diritto d'accesso:

1. l'accesso documentale ai sensi dell'art. 22, della L. 241/1990, qualificato come diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere *“un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso”* riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei contro interessati e con i limiti e le esclusioni di cui all'art. 24, della stessa legge;
2. l'accesso civico cosiddetto semplice, previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs 33/2013, già disciplinato nel testo originario, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria quale rimedio amministrativo alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;
3. l'accesso civico cosiddetto generalizzato, introdotto dal comma 2, del D. Lgs 97/2016, qualificato quale diritto di chiunque ad *“accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis;

Considerato che:

con riguardo alla notevole innovatività e connessa complessità della disciplina dell'accesso generalizzato che, come sopra evidenziato, si aggiunge alle altre tipologie di accesso, risulta opportuno dotare l'Ente di misure organizzative e regole che forniscano un quadro organico e coordinato dei profili applicativi delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

Ritenuto che:

a fianco della disciplina necessaria a dare attuazione al D. Lgs 97/2016, con particolare riferimento all'accesso generalizzato, è necessario adottare opportune misure organizzative, tra cui il *restyling* del sito istituzionale, per individuare modalità più consone all'esercizio del diritto;

Rilevato che:

la disciplina della trasparenza, da attuarsi a mezzo degli obblighi informativi, risulta puntualmente disciplinata come previsto dalla legge nell'apposita sezione II del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2017 che, nello stesso documento, si è determinato di disciplinare le misure organizzative tese a dare attuazione all'accesso civico e all'accesso generalizzato, anche ai fini di una maggiore omogeneità sia interna che esterna, a mezzo di apposito regolamento;

Visti:

- la L. del 6 novembre 2012, n. 190;
- il D. Lgs del 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs del 25 maggio 2016, n. 97;
- la deliberazione dell'ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs 33/2013”*;

Richiamata la circolare n. 2/2017 emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica

Amministrazione con la quale si sottolinea al punto 2.2, lett. iii) “Limiti all'adozione dei Regolamenti interni” che “ciascuna amministrazione può disciplinare con regolamento, circolare o altro atto interno esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno. Al contrario, i profili di rilevanza esterna, che incidono sull'estensione del diritto (si pensi alla disciplina dei limiti o delle eccezioni al principio dell'accessibilità), sono coperti dalla suddetta riserva di legge”;

Visto l'allegato Regolamento contenente le disposizioni sull'accesso civico e generalizzato e le relative misure organizzative poste in essere per rendere più efficaci ed omogenee in tutti i Settori dell'Ente l'attuazione delle disposizioni normative, composto da 39 articoli e ritenuto conforme alle disposizioni normative e meritevole di approvazione;

Ravvisata in proposito la competenza della Giunta Comunale trattandosi di atto a contenuto organizzativo privo dei requisiti di innovatività, generalità e astrattezza, ma finalizzato esclusivamente all'organizzazione dell'attività dei Settori, delle funzioni, delle responsabilità dell'adeguamento del sito, della determinazione dell'iter procedurale relativo all'esercizio del diritto, per cui esso è tipico contenuto del regolamento degli uffici e dei servizi e ritenuto pertanto di adeguare la scheda di Peg 2017 relativa al Regolamento in oggetto, laddove prevedeva la competenza del Consiglio Comunale anziché della Giunta;

Preso atto del parere di regolarità tecnica;

Preso atto del parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di definire così come appreso, per le motivazioni meglio specificate nella parte narrativa, gli adeguamenti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del D. Lsg 33/2013, così come modificato dal D. Lgs 97/2016, relative all'istituto dell'accesso civico c.d. “generalizzato”;

- a) ogni ufficio è abilitato al ricevimento delle istanze di accesso civico per le materie di competenza;
- b) le istanze possono essere trasmesse al Comune secondo le tradizionali modalità (consegna a mano o trasmissione a mezzo posta) oppure per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale ;
- c) viene istituito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico un registro delle richieste d'accesso presentate. L'aggiornamento del registro è assegnato alla competenza di ciascun Settore/servizio interessato per materia.
- d) Qualora l'istanza pervenga all'ufficio URP, sarà trasmessa al Servizio comunale che detiene i dati, le informazioni e i documenti immediatamente e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento, avendo cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione;
- e) il Servizio comunale che detiene i dati, le informazioni e i documenti procede all'istruttoria della richiesta e alla sua evasione, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 5 e 5-bis del D. Lgs 33/2013;
- f) il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali secondo la vigente disciplina;

2) Per le motivazioni di cui in premessa, approvare il Regolamento per la “Disciplina e le Misure

Organizzative per l'esercizio del Diritto di Accesso Civico e Accesso Generalizzato” che, composto da n. 39 articoli è allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale SUB A);

3) di approvare anche la relativa Modulistica allegata alla presente SUB B) mod. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9;

4) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Dirigenti dell'Ente per i provvedimenti di competenza, gestionali e operativi finalizzati a dare attuazione concreta a quanto disposto con il Regolamento di cui al punto 1;

5) di pubblicare il presente provvedimento oltre che all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente alla Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri Contenuti / Accesso Civico oltreché nella sottosezione Disposizioni generali/Atti generali/Regolamenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Massimo Bergamin

Documento sottoscritto con firma digitale